



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FRASCA | FERDINANDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BOTTONI | MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | ENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 573/2020
depositato il 24/06/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2019 00101228 86 I.C.I. 2010
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

proposto dal ricorrente:

COSMAI FRANCESCO
VIA SERRA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 573/2020

UDIENZA DEL

04/11/2020 ore 09:30

N°

754/2020

PRONUNCIATA IL:

04.11.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 NOV 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Torizzo

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 9 aprile 2020 Francesco Cosmai impugnava la cartella di pagamento numero 012 2019.00101228 86000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino gli chiedeva il pagamento di euro 5.245,94 a titolo di I.C.I. per l'anno d'imposta 2010, nonché di euro 98,58 a titolo di consorzio bonifica e miglioramento fondiario per l'anno d'imposta 2018.

Il ricorrente, nel limitare i motivi di impugnativa alla sola I.C.I. (invero, nessuno dei motivi di ricorso riguarda la somma richiesta a titolo di consorzio bonifica e miglioramento fondiario) eccepiva la decadenza, a norma dell'articolo 1, comma 163, della legge numero 296 del 2006, e, in via subordinata, chiedeva riconoscersi il pagamento parziale effettuato a mezzo F24 in compensazione in data 16 giugno 2019 per euro 1.898,00 e in data 16 dicembre 2010 per euro 1.284,00.

In data 2 luglio 2020 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni relative alla fase antecedente alla formazione del ruolo, ritenute di esclusiva pertinenza dell'ente impositore. Chiedeva, pertanto, alla Commissione Tributaria di ordinare a parte ricorrente di chiamare in giudizio gli enti impositori, ovvero il Comune di Sturno e il Consorzio di Bonifica dell'Ufita.

In data 5 agosto 2020 parte ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e deducendo che costituisce onere di parte resistente quello di chiamare in giudizio gli enti impositori, se non vuole rispondere dell'esito della lite.

Con ordinanza in data 9 settembre 2020 la Commissione rigettava la richiesta di sospensione e fissava per la discussione del merito l'udienza del 4 novembre 2020, alla quale la lite veniva decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. Ne consegue che il concessionario, se la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre

d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (cfr., *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. trib., 17/04/2019, n. 10669; Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 9762 del 07/05/2014). Tale principio, peraltro, deriva dalla lettera della legge, secondo cui l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, norma che prevede: "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite."

Ne consegue che, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, questa Commissione non ha alcun onere di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Sturno e del Consorzio di Bonifica dell'Ufita.

È fondata la preliminare eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente in relazione all'I.C.I., in quanto, osservato che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 17 febbraio 2020, risulta ampiamente decorso il termine - di cui all'articolo 1, comma 163, della legge numero 296 del 2006 - del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (l'avviso di accertamento I.C.I. è stato notificato dal Comune di Sturno il 16 dicembre 2015 ed è divenuto definitivo in quanto non opposto in data 15 febbraio 2016).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento deve essere annullata per quanto attiene all'I.C.I.

Per quanto riguarda le spese di lite, ritiene il collegio che, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata per quanto attiene all'I.C.I.; compensa le spese di lite.

Così deciso in Avellino, in data 4 novembre 2020.

Il relatore
Dott.ssa Maria Bottoni

Il Presidente
Avv. Ferdinando Frasca